

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 dicembre 2010

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di dicembre dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alla seduta dopo l'approvazione della deliberazione n. 3583.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3679** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE FASI DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO E DI SANZIONAMENTO PER IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI DA 24 A 41, DELLA L. 549/1995 ED ALL'ART. 23 DELLA L.R. 31/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 3, commi 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Richiamato l'articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) che stabilisce che "L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, per ogni tonnellata/metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, è fissato, a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura di cui all'allegato A" della l.r. 31/2007 stessa;

Dato atto che l'allegato A della l.r. 31/2007 stabilisce le seguenti misure per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in relazione alla tipologia di rifiuto:

| Tipologia di rifiuto | €/ton | €/mc |
|---|--------------|-------------|
| Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003 | 1,03 | 1,55 |
| Rifiuti inerti da scavo | 10,33 | 15,50 |
| Rifiuti urbani | 10,33 | |
| Rifiuti speciali assimilabili agli urbani | 5,16 | |
| Rifiuti urbani da spazzamento delle strade | 10,33 | |
| Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade | 5,16 | |
| Fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate | 1,03 | |
| Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate | 5,16 | |
| Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico (scorie) | 1,03 | |
| Fanghi, non pericolosi, da impianti di depurazione delle acque reflue industriali | 2,06 | |
| Rifiuti speciali non pericolosi smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi | 5,16 | |
| Rifiuti speciali pericolosi ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi | 10,33 | |

Considerato che la gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rappresenta una delle attività connesse con le funzioni amministrative e tecniche di vigilanza e controllo nel settore dei rifiuti solidi e coinvolge più strutture regionali in diversi momenti con diverse competenze di ciascuna;

Dato atto che, nel corso dell'anno 2010, gli uffici delle strutture regionali competenti in materia di gestione dei rifiuti, del corpo forestale della Valle d'Aosta e di tributi si sono incontrati in diverse occasioni per elaborare una proposta di disciplina delle fasi di controllo, di accertamento e di sanzionamento per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 41, l. 549/1995 e all'art. 23 della l.r. 31/2007, individuando per ciascuna la competenza delle diverse fasi della gestione, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico delle strutture stesse;

Dato atto che la disciplina della gestione delle fasi di controllo, di accertamento e di sanzionamento per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 41 della L. 549/1995 e all'art. 23 della l.r. 31/2007, deve prevedere anche le modalità e i tempi in base ai quali i soggetti passivi del tributo provvedono alla dichiarazione annuale

ed al versamento del tributo stesso, nonché le modalità di versamento del tributo da parte di soggetti tenuti a seguito dell'accertamento di attivazione di discarica abusiva;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione della disciplina per la gestione delle fasi di controllo, di accertamento e di sanzionamento per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 41 della L. 549/1995 e all'art. 23 della l.r. 31/2007, come proposta dalle strutture regionali competenti in materia e contenuta nel documento allegato alla presente proposta di deliberazione, al fine di garantire la necessaria efficienza, efficacia e trasparenza al relativo procedimento amministrativo ed il rispetto dei principi previsti dalla normativa tributaria vigente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato congiuntamente dal Capo del servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente, dal Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta del Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, dal Direttore della Direzione finanze e tributi nell'ambito del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta congiunta dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena, dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Claudio Lavoyer;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. approvare la disciplina per la gestione delle fasi di controllo, di accertamento e di sanzionamento per il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti e di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio della Regione;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

IR/

§

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE FASI DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO E DI SANZIONAMENTO PER IL MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI DA 24 A 41, DELLA L. 549/1995 ED ALL'ART. 23 DELLA L.R. 31/2007.

INDICE

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | Ambito di applicazione |
| Art. 2 | Versamento del tributo |
| Art. 3 | Dichiarazione annuale |
| Art. 4 | Constatazione delle violazioni |
| Art. 5 | Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie |
| Art. 6 | Presunzione di conferimento |
| Art. 7 | Decadenza, rimborsi e compensazioni |
| Art. 8 | Contenzioso |

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente documento disciplina le modalità di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui agli articoli 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e 23 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

Art. 2

(Versamento del tributo)

1. Il tributo è versato alla Regione dal gestore della discarica ogni tre mesi e comunque non oltre il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. Ai fini del versamento del tributo, sono assunti come riferimento i quantitativi di rifiuto effettivamente smaltito e che risultano dal registro di carico e scarico, previsto dalla normativa vigente in materia e comunicati alla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti tramite apposito sistema informativo. Il tributo è dovuto anche se il gestore non ha provveduto ad incassare la relativa somma da parte del soggetto conferente i rifiuti.
3. Il versamento relativo al centro trattamento rifiuti di Brissogne, concernente i rifiuti solidi urbani, deve essere effettuato dalle Comunità Montane, dal Comune di Aosta e dall'Associazione dei Comuni l'Ève, previa comunicazione dell'importo da parte della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, a seguito di trasmissione della dichiarazione dei quantitativi da parte del gestore.
4. Ai fini della determinazione del tributo, si assume a riferimento il sistema di misura a peso per tonnellata. In caso di assenza di un sistema di pesatura conforme alla normativa vigente, la determinazione del tributo è effettuata a metro cubo.

5. Le somme derivanti dall'applicazione del tributo sono versate direttamente alla Regione. Le modalità per il versamento sono pubblicate sul sito INTERNET della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione annuale)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il gestore di ciascuna discarica deve presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente nonché dei versamenti effettuati. Tale dichiarazione deve essere presentata anche qualora non siano registrati conferimenti nel corso dell'anno precedente.
2. La dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere presentata, tramite casella di posta elettronica certificata, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso non sia possibile procedere come sopra, la dichiarazione può essere spedita a mezzo posta. In caso di spedizione, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Ai fini della presentazione della dichiarazione annuale, il soggetto interessato deve utilizzare il modulo il cui schema costituisce allegato al presente documento (allegato 1). Per il centro trattamento rifiuti di Brissogne, il soggetto interessato provvede a trasmettere trimestralmente il modulo di cui all'allegato 2 oppure, in alternativa, a comunicare i dati alla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti tramite apposito sistema informativo. Eventuali modificazioni ai moduli allegati al presente documento sono disposte con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di rifiuti.
4. Alla dichiarazione di cui all'allegato 1 è acclusa idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento del tributo. Inoltre, in caso di un unico versamento cumulativo a fronte di più discariche, il gestore deve allegare un prospetto riepilogativo suddiviso per discarica, secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti e reso disponibile sul sito INTERNET della Regione.
5. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti trasmette le dichiarazioni, per posta elettronica, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima, alle strutture regionali competenti in materia di tributi e di vigilanza ambientale.
6. Per le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). In caso di violazione per omessa presentazione della dichiarazione permane comunque l'obbligo di presentazione.

Art. 4

(Constatazione delle violazioni)

1. Le violazioni di cui all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995, sono constatate dal personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta addetto alla vigilanza in materia ambientale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettere c) e d), della

legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).

Art. 5

(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta redige apposito processo verbale di constatazione della violazione, notificandolo all'autore della violazione e all'eventuale responsabile in solido. Entro trenta giorni dalla data della notifica il processo verbale di constatazione è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di tributi.
2. Nel caso in cui la struttura regionale competente in materia di rifiuti e i Comuni dall'esame degli atti ravvisino una violazione di cui all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995, i rispettivi responsabili devono comunicarle al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla struttura regionale competente in materia di tributi unitamente alla documentazione utile per i relativi adempimenti. Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, copia del verbale di constatazione è trasmessa alla Guardia di finanza.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi, al quale è stata comunicata la violazione, invita il trasgressore al pagamento della tassa evasa, maggiorata degli eventuali interessi di mora, delle sanzioni e delle spese di procedimento. La contestazione della violazione è notificata all'interessato. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione a norma dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
4. L'accertamento delle violazioni consistenti nell'omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di tributi.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della l. 549/1995 e ove non diversamente disciplinato, per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Art. 6

(Presunzione di conferimento)

1. Qualora gli organi addetti ai controlli non siano in grado di determinare il momento del conferimento e del successivo smaltimento in discarica, sia autorizzata sia abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato di rifiuti, ivi

compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995, i rifiuti si presumono conferiti alla data di redazione del processo verbale di constatazione. Avverso la predetta presunzione, è ammessa la prova contraria.

Art. 7

(Decadenza, rimborsi e compensazioni)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 161, della l. 296/2006, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 6, l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
3. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, presentando apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tributi. Sulle somme da rimborsare sono applicati gli interessi legali, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. In alternativa al rimborso, il soggetto che ha indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente versate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso. La compensazione è possibile solo per i versamenti che si riferiscono alla medesima dichiarazione annuale di cui all'articolo 3.
5. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare alla struttura regionale competente in materia di tributi, tempestiva comunicazione che evidenzia la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo; detta compensazione deve essere annotata nella dichiarazione di cui all'articolo 3. Qualora sia accertata l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti si applica una sanzione nella misura stabilita dall'articolo 27, comma 18, del d.l. 185/2008, così come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 8

(Contenzioso)

1. In materia di contenzioso trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Allegato 1

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e
gestione dei rifiuti
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

OGGETTO: Comunicazione versamenti effettuati nell'anno _____ per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - L. 28.12.1995, n. 549 – Discarica di _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in Comune di _____ via/fraz. _____

Sindaco del Comune di _____

legale rappresentante della ditta/Società _____ con sede in Comune di _____, via/fraz. _____;

gestore della discarica di rifiuti _____ (inerti/speciali non pericolosi – urbani/speciali non pericolosi), sita in Comune di _____, loc. _____

DICHIARA

Che nel corso dell'anno _____ sono stati conferiti presso la sopra indicata discarica metri cubi/tonnellate _____ di rifiuti e la relativa tassa ecologica, istituita dalla L. 549/1995, è stata versata, nel modo seguente:

| Periodo | mc./tonnellate rifiuti conferiti (riferimento al M.U.D.) | Importo tassa € 1,03 x t. € 1,55 x mc. | Estremi del versamento |
|--------------------|---|---|-------------------------------|
| Gennaio - Marzo | | | |
| Aprile - Giugno | | | |
| Luglio - Settembre | | | |
| Ottobre - Dicembre | | | |
| TOTALI | | | |

Dichiara inoltre che la volumetria residua al 31 dicembre _____ è di mc. _____

Data _____

FIRMA

